



Fitd

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Regolamento del Fondo di Solidarietà

Procedura per l'indennizzo forfettario

Ai sensi del decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 convertito con modificazioni
nella legge n. 121 del 31 luglio 2017

10 agosto 2017

Sommario

La legge di Stabilità per il 2016 ha istituito il Fondo di Solidarietà, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015.

Le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà sono state disciplinate dal decreto legge 59/2016, convertito con modificazioni nella legge 119/2016 e successivamente modificato dalla legge 15/2017, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 237/2016 recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 luglio 2017 ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina di cui all'art. 9 del decreto 59/2016 e successive modificazioni.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), cui sono state attribuite per legge la gestione e l'alimentazione del Fondo di Solidarietà, è chiamato a verificare la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di indennizzo, per poi procedere al calcolo dell'importo da liquidare.

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà e le relative procedure amministrative e informatiche. Sono state individuate soluzioni atte a rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di verifica della completezza documentale e della sussistenza dei requisiti, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo.

Tali soluzioni sono strettamente aderenti alle disposizioni normative che il FITD deve applicare; esse tengono anche conto delle informazioni e dei suggerimenti pervenuti dalle Associazioni dei consumatori.

Pur non essendo possibile alcuna interpretazione estensiva delle previsioni di legge, tuttavia, considerata la natura e le finalità dello strumento approntato dal legislatore per l'indennizzo forfettario degli obbligazionisti subordinati, il Regolamento contiene elementi di flessibilità, volti a realizzare l'effettiva tutela degli investitori.

In tale ambito, per quanto attiene alla documentazione da produrre a supporto delle istanze, si ritiene di accettare dichiarazioni sostitutive rese dalle banche, qualora quella espressamente elencata nelle disposizioni di legge non sia disponibile.

Definizioni

Al fini del presente Regolamento si intendono per:

- “**banca emittente**”: Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa;
- “**investitori**”: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi e i successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano al 25 giugno 2017, data della liquidazione coatta amministrativa delle banche emittenti;
- “**nuovi soggetti legittimati**”: il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado degli investitori, detentori alla data della liquidazione coatta amministrativa degli strumenti finanziari subordinati, a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito da parte degli investitori;
- “**soggetti legittimati**”: gli investitori, nonché i nuovi soggetti legittimati;
- “**trasferimenti *inter vivos***”: i trasferimenti, a titolo oneroso o gratuito, di strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche, effettuati dagli investitori ai nuovi soggetti legittimati, entro il 25 giugno 2017;
- “**indennizzo forfettario**”: indennizzo pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all’acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

Indice

1.	Disciplina legislativa e le linee operative del FITD.....	5
1.1.	L'indennizzo forfettario	6
1.2.	La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD	8
1.3.	Il calcolo dell'indennizzo forfettario.....	13
1.4.	Il modulo standard per la presentazione dell'istanza	13
2.	Disciplina dei casi di cointestazione e di successione	15
2.1	Cointestazioni	15
2.2	Successioni.....	16
3.1	Modalità di invio dell'istanza di indennizzo.....	19
3.1.1.	Inserimento dell'istanza tramite sito web.....	19
3.1.2.	Integrazione della documentazione	21
3.2	La verifica dello stato dell'istanza.....	21

1. Disciplina legislativa e le linee operative del FITD

La legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016), all'art. 1, comma 855, ha istituito il Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni per il ristoro di soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Ai sensi di legge, il Fondo di Solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e alimentato dal medesimo sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni.

Il successivo decreto legge 59 del 3 maggio 2016 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2016) recante "disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito nella legge 119 del 30 giugno 2016 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2016) e successive modificazioni¹, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà tramite la procedura di indennizzo forfettario.

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 146 ed entrato in vigore il giorno stesso, detta "disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A."².

Il decreto legge è stato convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 luglio 2017 (G.U. n. 184 dell'8 agosto 2017).

¹ La legge n. 15 del 17 febbraio 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017, in vigore dal 22 febbraio 2017) di conversione del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016) recante "disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", ha introdotto, all'art. 26-bis, commi 1/3, talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà. In particolare, è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati a presentare istanza di indennizzo forfettario ed è stata modificata la modalità di calcolo del requisito del patrimonio mobiliare che i soggetti legittimati devono possedere, in alternativa al requisito reddituale, per poter accedere all'indennizzo forfettario.

² La Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF n. 185 del 25 giugno 2017; Veneto Banca S.p.A. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del MEF n. 186 del 25 giugno 2017. Con provvedimento in pari data della Banca d'Italia è stata disposta la nomina dei Commissari liquidatori e dei componenti il Comitato di sorveglianza delle due banche. Gli organi delle procedure si sono insediati in data 25 giugno 2017.

In particolare, l'art. 6 del decreto 99/2017 prevede misure di ristoro per gli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche, a carico del Fondo di Solidarietà³. È altresì definito il novero dei soggetti che possono accedervi. A tal fine, la citata disposizione, richiama espressamente la disciplina dettata dell'art. 9 del decreto legge 59/2016.


Sul piano generale, l'indennizzo forfettario è riservato agli "investitori"; si intendono per tali i soggetti che abbiano sottoscritto o acquistato gli strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle due banche entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (2014/59/UE - BRRD) e i successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano alla data di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017), nonché i "nuovi soggetti legittimati", ossia il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado dei soggetti di cui sopra, che al momento di avvio della liquidazione coatta amministrativa risultino detentori dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito. In caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

1.1. L'indennizzo forfettario

Sono legittimati a presentare istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario, qualora in possesso dei **requisiti reddituali o patrimoniali**, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 59/2016 come modificato dalla legge 15/2017 (cfr. nota n. 6), richiamato dall'art. 6 del decreto legge 99/2017:

- a) gli **investitori** (la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente e i successori *mortis causa* degli investitori, e che li detenevano al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle due banche;
- b) i **nuovi soggetti legittimati** (il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado dei soggetti di cui alla **lett. a)**, detentori alla data della liquidazione coatta amministrativa dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito).

³ In sede di conversione in legge, l'art. 6 del decreto 99/2017 non ha subito alcuna modificazione.



Le condizioni per l'accesso all'indennizzo forfettario, come previsto dall'art. 9, comma 1 del decreto 59/2016, consistono nel possesso da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b):

- a) di un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 di valore inferiore a 100 mila euro (cfr. nota n. 6);
o, in alternativa,
- b) di un ammontare del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro.

La disciplina in esame individua, quindi, i seguenti elementi oggettivi, essenziali ai fini dell'ammissibilità delle istanze:

- i) sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari subordinati da parte dell'investitore entro il 12 giugno 2014;
- ii) acquisto nell'ambito di un rapporto negoziale diretto dell'investitore con una delle due banche emittenti;
- iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui al punto i) da parte dei soggetti legittimati, alla data del 25 giugno 2017.

In particolare, indipendentemente dal fatto che l'acquisto degli strumenti sia avvenuto in sede di primo collocamento o successivamente, ai fini dell'individuazione dell'avente diritto ad accedere alla procedura di indennizzo forfettario rileva l'esistenza di un comprovato rapporto negoziale diretto con la banca emittente.

Pertanto, sono esclusi dalla procedura di indennizzo forfettario le sottoscrizioni e gli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche, ancorché effettuati entro il 12 giugno 2014, presso altri intermediari, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le due banche risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi. Sono altresì esclusi gli acquisti avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca emittente abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito.

Sono invece ammessi alla procedura di indennizzo forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati avvenuti sul mercato secondario in contropartita diretta con la banca emittente.

Sono, altresì, ammessi all'indennizzo forfettario gli strumenti finanziari subordinati acquistati dagli investitori (ivi compresi i successori *mortis causa*) e trasferiti dagli

stessi per atto *inter vivos*, entro il 25 giugno 2017, ai nuovi soggetti legittimati e da questi ultimi detenuti alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017). Resta fermo che, in tali ipotesi, gli strumenti finanziari subordinati oggetto di trasferimento devono essere stati sottoscritti o acquistati dall'investitore nell'ambito di un rapporto negoziale diretto entro il 12 giugno 2014.

In relazione a ciò, si precisa che possono essere presi in considerazione ai fini dell'ammissione alla procedura di indennizzo forfettario esclusivamente i trasferimenti *inter vivos* effettuati dall'investitore (ivi compresi i successori *mortis causa*) nei confronti dei nuovi soggetti legittimati.

1.2. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario al FITD

L'**istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario** deve essere presentata al FITD, a pena di decadenza, **entro il 30 settembre 2017**, corredata dei documenti di seguito specificati.

Nel caso in cui l'investitore abbia effettuato più acquisti di strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014, deve presentare distinte istanze di indennizzo per ciascun acquisto.

Il FITD è chiamato a verificare la completezza della documentazione e, sulla base della stessa, la sussistenza delle condizioni per dar corso all'indennizzo, calcolarne l'importo e procedere alla liquidazione.

Qualora il FITD rilevi che l'istanza non sia completa dei documenti di cui all'art. 9, comma 8 del decreto 59/2016, ne dà comunicazione al soggetto legittimato, interrompendo l'istruttoria e assegnando un termine di 40 giorni dalla data di interruzione per integrare l'istanza con la documentazione mancante. In tal caso, il termine si interrompe per riavviarsi dalla data di integrazione. Ove il soggetto legittimato non integri l'istanza con la documentazione mancante nel termine indicato, la stessa è rigettata.

Qualora la documentazione allegata all'istanza sia completa, ma risultino carenti elementi informativi comunque necessari per l'istruttoria (es. codice IBAN, documento di identità valido, parti non leggibili dei documenti, incoerenze tra le informazioni fornite), il FITD sospende l'istruttoria e richiede gli elementi informativi mancanti entro il termine di 20 giorni dalla data di sospensione. Il termine per l'indennizzo è sospeso dalla data della comunicazione del FITD e riprende a decorrere dalla ricezione delle informazioni richieste.

L'applicazione delle procedure di interruzione e sospensione prescinde dal momento in cui viene presentata l'istanza nell'ambito del periodo di decadenza fissato dalla legge.

L'istanza di indennizzo deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, codice fiscale, indirizzo, elezione del domicilio anche digitale del soggetto legittimato;
- banca che ha emesso gli strumenti finanziari subordinati;
- descrizione degli strumenti finanziari subordinati, indicandone il codice ISIN, la data di acquisto, la quantità/valore nominale, il prezzo percentuale all'acquisto, il corrispettivo pagato, gli oneri e le spese direttamente connesse all'acquisto e il valore nominale residuo alla data del 25 giugno 2017;
- nel caso di trasferimenti *inter vivos*, deve essere, altresì, indicata la data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati;
- codice IBAN di un conto intestato al richiedente, da utilizzare per il bonifico dell'indennizzo⁴.

Devono essere, inoltre, allegati all'istanza i seguenti documenti⁵ (art. 9, comma 8, decreto 59/2016):

- a) contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- b) moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- c) attestazione degli ordini eseguiti;
- d) dichiarazione sull'ammontare del reddito, ovvero sulla consistenza del patrimonio mobiliare, di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto 59/2016 e successive modifiche⁶, con le modalità previste dal medesimo articolo al comma 8, lettera e). Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni

⁴ Ove non disponibile, il richiedente può indicare un codice IBAN relativo a un conto corrente intestato ad altro soggetto.

⁵ In caso di acquisti multipli, deve essere compilata una separata istanza per ciascuno di essi, completa della necessaria documentazione.

⁶ La legge 15/2017 ha modificato le modalità di calcolo del requisito del patrimonio mobiliare, abrogando la lett. b) dell'art. 9, comma 2 del decreto 59/2016, la quale disponeva che nel calcolo del requisito si computasse anche il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, detenuti alla data della risoluzione delle banche, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR⁷.

Ai fini della compilazione delle dichiarazioni di cui alla **lettera d)**, i soggetti legittimati possono utilizzare i modelli predisposti e resi disponibili nell'apposita sezione del sito web del FITD dedicata al Fondo di Solidarietà.

Con riferimento ai documenti di cui alle **lettere a), b) e c)**, si applica la previsione di cui all'art. 9, comma 8-*bis* del decreto 59/2016, secondo cui le banche sono tenute a consegnare copia dei citati documenti ai soggetti legittimati entro 15 giorni dalla data della richiesta, senza porre a carico dei richiedenti alcun onere o commissione sotto qualsiasi forma⁸.

In merito alla documentazione da allegare all'istanza, di cui il Fondo è chiamato a verificare la completezza, vengono in evidenza talune problematiche di carattere interpretativo e operativo, rispetto alle quali sono state individuate opportune soluzioni, di seguito riassunte.

Lettera a): contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.

E' emerso che il contratto di acquisto di strumenti finanziari non sempre è disponibile, essendo le relative operazioni, per prassi diffusa, realizzate nell'ambito di un contratto quadro.

In relazione a ciò, in un'ottica di effettiva tutela dei soggetti legittimati, è ritenuta ammissibile una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla banca, rilasciata al soggetto legittimato nei termini fissati dall'art. 9, comma 8-*bis*, del decreto 59/2016 ; dalla dichiarazione deve risultare che la sottoscrizione o l'acquisto è avvenuto da parte dell'investitore tramite rapporto negoziale diretto con la banca emittente entro il 12 giugno 2014 e deve contenere gli elementi informativi atti a individuare l'emissione degli strumenti finanziari subordinati cui l'acquisto si riferisce.

Lettera b): moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto.

⁷ Il testo dell'art. 76 (Norme penali) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dispone che: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

⁸ Tale previsione è stata introdotta dall'art. 26-*bis*, comma 3, della legge 15/2017.

I moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto, debitamente sottoscritti, sono elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di indennizzo forfettario; essi consentono di individuare il soggetto legittimato all'indennizzo e di verificare la sussistenza dei requisiti temporali e di negoziazione diretta con la banca emittente richiesti dalla legge. Qualora il soggetto legittimato non sia in grado di produrre copia dei citati moduli e ne richieda il rilascio alla banca, in un'ottica di tutela dei soggetti legittimati, è da ritenersi ammissibile una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla banca che contenga comunque tutti gli elementi presenti nel modulo di sottoscrizione o d'ordine di acquisto.

Lettera c): attestazione degli ordini eseguiti.

L'attestazione degli ordini eseguiti si riferisce a qualsiasi documento proveniente dalla banca, ai sensi dell'art. 9, comma 8-*bis*, del decreto 59/2016, comprovante l'avvenuta esecuzione degli ordini di acquisto (o di vendita impartiti dall'investitore).

Si evidenzia lo stretto collegamento delle informazioni di cui alla lettera b) con l'attestazione che gli ordini di acquisto sono stati eseguiti. Nell'attestazione devono essere indicati la data di esecuzione, le modalità di pagamento da parte dell'investitore, nonché il dossier titoli in cui gli strumenti sono confluiti con la specifica degli intestatari del medesimo.

Si rileva che, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso all'indennizzo, si rende necessaria la produzione da parte dei soggetti legittimati di un estratto conto che provi la detenzione alla data del 25 giugno 2017 degli strumenti finanziari subordinati (e il relativo importo).

Ai medesimi fini, è altresì previsto uno scambio di informazioni tra il FITD e le banche interessate, nel rispetto delle norme relative alla tutela del trattamento dei dati dei richiedenti l'indennizzo. In proposito, si rinvia all'informativa sulla *privacy* allegata al modulo standard disponibile nella sezione del sito web del FITD (cfr. paragrafo 1.4).

Oltre alla documentazione di cui al citato art. 9, comma 8, del decreto 59/2016, i nuovi soggetti legittimati sono tenuti a comprovare lo *status* di coniugio, di convivenza *more uxorio* o di parentela entro il secondo grado, **alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati per atto *inter vivos*, nonché alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017)**, allegando all'istanza di indennizzo forfettario tutta la documentazione necessaria a comprovare

la sussistenza del requisito soggettivo, nonché l'avvenuto trasferimento *inter vivos* degli strumenti finanziari subordinati.

In linea generale, è onere del nuovo soggetto legittimato la produzione della documentazione necessaria a comprovare il proprio *status* e l'avvenuto trasferimento degli strumenti finanziari subordinati per atto *inter vivos*.

In particolare, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, per ciascuna categoria di soggetti:

- **coniuge**: certificato storico od originario di famiglia che attesti il rapporto di coniugio alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati e alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017);
- **convivente more uxorio**: stato di famiglia o, ove non disponibile presso l'Anagrafe del Comune di riferimento, autodichiarazione attestante la convivenza *more uxorio* alla data del trasferimento degli strumenti finanziari subordinati e alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017); certificato storico di residenza alle medesime date. L'autodichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR;
- **parenti entro il secondo grado**: certificato storico od originario di famiglia comprovante la sussistenza del rapporto di parentela entro il secondo grado alla data del trasferimento per atto *inter vivos* degli strumenti finanziari subordinati e alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017).

Inoltre, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti ad allegare la documentazione comprovante il trasferimento per atto *inter vivos*, mediante:

- **copia dell'atto di trasferimento inter vivos**, ovvero, ove non disponibile, autodichiarazione da parte dei soggetti cui è pervenuta la titolarità degli strumenti finanziari, che attesti il trasferimento degli strumenti finanziari subordinati per atto *inter vivos*. L'autodichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR;

e

- **dichiarazione rilasciata dalla banca** presso la quale è stato perfezionato il trasferimento, in merito alla modifica della titolarità del dossier titoli, a seguito del trasferimento *inter vivos*.

Resta ferma la possibilità per il FITD di richiedere, ove ritenuto necessario nei casi più complessi, ulteriore documentazione rispetto a quella prevista nel presente Regolamento, atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge.

1.3. Il calcolo dell'indennizzo forfettario

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 59/2016, l'importo dell'indennizzo è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.


Il FITD, con il contributo delle banche, ha definito un modello di calcolo, validato da terzi, finalizzato alla determinazione dell'indennizzo da riconoscere ai soggetti legittimati.

L'impostazione del modello prevede che, con riferimento a ciascuno strumento finanziario subordinato, una volta inseriti i dati relativi a ciascuno acquisto (data di acquisto, prezzo di acquisto e quantità residua), siano determinati in automatico tutti gli elementi utili alla individuazione dell'indennizzo spettante al soggetto legittimato.

1.4. Il modulo standard per la presentazione dell'istanza

Allo scopo di agevolare la presentazione delle istanze di indennizzo forfettario, nell'interesse del soggetto legittimato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 99/2017, il FITD ha predisposto una versione aggiornata del "**Modulo standard di richiesta dell'indennizzo forfettario**", con allegata informativa sulla *privacy*, resa disponibile nell'apposita sezione del sito web.

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata o attraverso la sezione dedicata del sito web del FITD.



Oltre alle informazioni e ai documenti prescritti dalla legge e previsti dal presente Regolamento, è necessario allegare all'istanza copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale del soggetto legittimato.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata al FITD tramite Associazioni di Consumatori, Studi legali o altri intermediari, si deve allegare il mandato/procura conferito.



2. Disciplina dei casi di cointestazione e di successione

Di seguito sono indicate le linee guida che il FITD adotterà nei casi di cointestazioni e successioni.

Il FITD, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo si riserva di condurre valutazioni caso per caso e, ove necessario, di richiedere un supplemento informativo e/o documentale.

2.1 Cointestazioni

Con riferimento alle cointestazioni, si distinguono due casi a seconda dell'appartenenza del richiedente alla categoria di investitore o di nuovo soggetto legittimato (cfr. definizioni).

a) Investitori: nel caso in cui l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati sia avvenuto da parte di più soggetti, ciascuno degli acquirenti ha facoltà di presentare l'istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario per la quota di propria pertinenza⁹, a condizione che gli strumenti finanziari subordinati siano detenuti alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017). La verifica dei requisiti previsti dalla legge avviene per ciascun richiedente; la mancanza dei requisiti in capo a uno dei cointestatori non preclude la facoltà degli altri di richiedere l'indennizzo, ove in possesso dei requisiti di legge, per la quota di propria pertinenza.

b) Nuovi soggetti legittimati: possono presentare istanza di indennizzo, per la quota di propria pertinenza, i cointestatori del dossier titoli alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno 2017), ove in possesso dei requisiti di legge.

Ove uno o più cointestatori del rapporto titoli intendano delegare un altro cointestatorio alla presentazione della richiesta di indennizzo, è possibile produrre un'unica istanza, allegando per ciascun cointestatorio delegante:

- la delega al cointestatorio delegato;
- il modulo *privacy* debitamente firmato;
- l'autodichiarazione reddituale o patrimoniale;

⁹ La quota di pertinenza, se non diversamente indicato e documentato, è considerata pari al totale degli strumenti finanziari subordinati detenuti alla data del 25 giugno 2017, diviso il numero dei cointestatori.

- copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) e del codice fiscale.

Nei casi di cui alla lett. b) (nuovi soggetti legittimati), il delegante deve produrre, altresì, la documentazione comprovante lo *status* di nuovo soggetto legittimato e attestante il trasferimento *inter vivos*.

2.2 Successioni

Come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto 99/2017, tra i soggetti aventi diritto ad accedere all'indennizzo forfettario è previsto anche il successore *mortis causa* della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati, nei termini di legge, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente.


In tali casi, il successore *mortis causa* è tenuto a presentare al FITD idonea documentazione e, comunque:

- il certificato di morte dell'investitore che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- la dichiarazione di successione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva della stessa, da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato DPR.

In particolare,

- per le successioni aperte prima dell'entrata in vigore del decreto 99/2017 (25 giugno 2017), il successore *mortis causa* dell'investitore¹⁰ è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo forfettario; in tal caso, i requisiti di legge sono accertati come segue:
 - in capo al *de cuius*
 - i) sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;
 - ii) rapporto negoziale diretto con la banca emittente;

¹⁰ Se gli eredi sono plurimi, i requisiti di legge devono essere verificati per ognuno di essi; ciascun erede è tenuto a proporre l'istanza individualmente e pro quota.



- in capo all'erede
 - i) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 25 giugno 2017;
 - ii) sussistenza del requisito patrimoniale;
 - o,
 - iii) sussistenza del requisito reddituale;
- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore del decreto 99/2017 (25 giugno 2017) e prima della presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore originario, il successore *mortis causa* dell'investitore è legittimato a presentare l'istanza di indennizzo e i requisiti di legge sono accertati come segue:
 - in capo al *de cuius*
 - i) sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014;
 - ii) rapporto negoziale diretto con la banca emittente;
 - iii) detenzione degli strumenti finanziari subordinati di cui sopra alla data del 25 giugno 2017;
 - in capo all'erede
 - i) sussistenza del requisito patrimoniale;
 - o,
 - ii) sussistenza del requisito reddituale;
- per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore del decreto legge 99/2017 (25 giugno 2017) e dopo la presentazione dell'istanza di indennizzo da parte dell'investitore, tutti i requisiti di cui al paragrafo 1.1. sono accertati in capo al *de cuius*.

Ai fini del presente Regolamento, il momento di apertura della successione coincide con la data riportata nel certificato di morte della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto che abbia sottoscritto o acquistato gli strumenti finanziari subordinati tramite rapporto negoziale diretto con la banca entro il 12 giugno 2014.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare istanza di indennizzo forfettario, i nuovi soggetti legittimati: (i) ai quali gli strumenti finanziari subordinati siano stati trasferiti per atto *inter vivos*, in via diretta, da parte dei successori *mortis causa* della persona fisica, dell'imprenditore individuale - anche agricolo - e del coltivatore diretto, che avevano sottoscritto o acquistato gli strumenti finanziari subordinati tramite rapporto negoziale diretto con la banca emittente entro il 12 giugno 2014; e (ii) che detenevano i predetti strumenti al 25 giugno 2017.



3. Aspetti procedurali

Al fine di rendere il più possibile fluido il processo di acquisizione delle istanze, di agevolarne l'inserimento in procedura e di verificare nel tempo lo stato delle richieste, si forniscono le seguenti indicazioni.

3.1 Modalità di invio dell'istanza di indennizzo

L'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire tramite:

- i) l'area specifica del sito del FITD, disponibile all'indirizzo <http://www.fitd.it/Home/FDS> ;
- ii) raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Fondo, via del Plebiscito n. 102 - 00185 Roma;
- iii) Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo fondo.solidarietavenete@legalmail.it.

Ove il soggetto legittimato intenda avvalersi delle **modalità di invio ii) e iii)**, deve scaricare il modulo "FDS" dall'apposita sezione del sito del Fondo, compilarlo e inviarlo insieme alla documentazione necessaria.

Per le istanze inviate tramite PEC, l'oggetto delle e-mail deve rispettare il seguente formato: "ISTANZA-cognome":

Si richiama l'attenzione sulla necessità di **allegare all'istanza il modulo *privacy*** debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, in particolare da parte di chi utilizza il canale web, al fine di evitare l'interruzione della pratica.

3.1.1. Inserimento dell'istanza tramite sito web

L'inserimento dell'istanza in base alla **modalità i)** comprende i seguenti passaggi:

1° passaggio - compilazione dei campi anagrafici:

- nome;
- cognome;
- codice fiscale;
- indirizzo;
- domicilio;
- e-mail (ordinaria);
- telefono fisso/mobile;

- tipologia soggetto richiedente;
- banca emittente;
- codice IBAN di un conto intestato al richiedente (cfr. nota n. 4);
- cointestatari alla data di sottoscrizione;
- cointestatari alla data della liquidazione coatta amministrativa .

2° passaggio - compilazione dei campi relativi agli strumenti finanziari:

- strumenti finanziari subordinati acquistati;
- codice ISIN (facoltativo);
- data di acquisto;
- quantità;
- prezzo di acquisto;
- corrispettivo pagato;
- oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
- valore degli strumenti alla data del 25/06/2017;
- data del trasferimento *inter vivos*.

Il sistema effettua il controllo sulla correttezza formale del codice fiscale e del codice IBAN.

3° passaggio - inserimento dei documenti

È possibile in questo passaggio inserire i file contenenti i documenti da allegare alla richiesta, ivi incluso quello relativo al trattamento dei dati personali (*privacy*).

Una sezione della pagina evidenzia alcune avvertenze e consigli.

I documenti possono essere allegati in un unico file oppure distribuiti in file separati. I file ammessi hanno estensioni .PDF, .DOC, .DOCX, .JPG, .JPEG, .TIFF, .BMP con il limite massimo di 10Mb per file.

La richiesta può proseguire solo se si inserisce almeno un file.

4° passaggio - riepilogo e conferma

Questo passaggio mostra il riepilogo dei dati inseriti.

Se si conferma, il sistema acquisisce la richiesta di indennizzo registrando la nuova istanza e inviando al richiedente, tramite email/sms, il numero di pratica e una

password per poter accedere all'area riservata del sito, che permette di visualizzarne lo stato e, eventualmente, di inserire documentazione aggiuntiva.

3.1.2. Integrazione della documentazione

È possibile inserire documentazione integrativa o sostitutiva in una istanza già acquisita. Il richiedente riceve una password per poter accedere all'area riservata dedicata, per inviare i file contenenti i documenti da aggiungere alla propria istanza precedentemente inviata. In alternativa, è possibile inviare i documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, specificando il numero di pratica di riferimento.

In caso di invio tramite PEC, l'oggetto delle e-mail deve rispettare il seguente formato "INTEGRAZIONE-n.pratica".

3.2 La verifica dello stato dell'istanza

L'istanza di indennizzo presentata al FITD, può trovarsi in uno dei seguenti stati:

STATO dell'istanza	Descrizione dello STATO
INSERITA A SISTEMA	L'istanza è stata acquisita dal sistema.
IN VERIFICA	L'istanza è stata attribuita a un operatore per la verifica dei documenti allegati.
INTERROTTA	La lavorazione dell'istanza è stata interrotta per incompletezza documentale.
SOSPESA	La lavorazione dell'istanza è stata sospesa per integrazioni informative.
IN CONTROLLO DI REGOLARITA'	Accertata la completezza documentale e informativa, è in corso la verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
RIGETTATA	L'istanza non ha superato i controlli di regolarità; oppure, a seguito di interruzione il richiedente non ha provveduto a integrare i documenti richiesti, entro la scadenza prevista dal Regolamento del Fondo di Solidarietà.
IN AUTORIZZAZIONE	L'istanza è nella fase di autorizzazione al pagamento.

IN LIQUIDAZIONE	L'istanza, già autorizzata, sta per essere liquidata attraverso bonifico bancario.
EROGATA	L'erogazione dell'indennizzo è stata effettuata.

Stato: "INSERITA A SISTEMA": il soggetto legittimato riceve conferma, tramite e-mail/sms ai recapiti evidenziati nel Modulo di richiesta di indennizzo, dell'avvenuta acquisizione nell'applicativo gestionale dell'istanza da parte del FITD.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un numero di telefono cellulare è essenziale per la ricezione delle credenziali (numero della pratica, indirizzo e-mail del soggetto legittimato e password) e per la conseguente possibilità di consultare lo stato dell'istanza.

L'invio delle credenziali è immediato solo nel caso di inoltro dell'istanza di indennizzo forfettario tramite il canale web. In tutti gli altri casi, l'invio delle credenziali avverrà solo dopo l'inserimento nell'applicativo gestionale.

Lo stato dell'istanza può essere verificato in tempo reale esclusivamente attraverso l'accesso alla pagina web, mediante l'utilizzo delle credenziali ricevute all'atto dell'inserimento nell'applicativo gestionale.

Stato: "IN VERIFICA": l'istanza viene sottoposta ai controlli di completezza documentale.

Stato: "INTERROTTA": se la verifica ha posto in luce incompletezza documentale, l'istruttoria viene interrotta e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni dell'interruzione e l'invito a trasmettere, entro 40 giorni, i documenti mancanti. Attraverso la password il richiedente può accedere all'area riservata per inserire la documentazione; in alternativa può inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all'indirizzo fondo.solidarietavenete@legalmail.it¹¹.

Stato: "SOSPESA": se la verifica evidenzia che la documentazione allegata all'istanza è completa, ma mancano necessari elementi informativi, l'istruttoria è sospesa e viene inviata un'email/sms/lettera al richiedente con le motivazioni della sospensione e l'invito a integrare, entro 20 giorni, le informazioni mancanti. Attraverso la password, il soggetto legittimato può accedere all'area riservata per inserire gli elementi informativi richiesti; in alternativa, può inviarli tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

¹¹ L'oggetto delle e-mail deve rispettare il seguente formato: "INTEGRAZIONE-n.pratica".

Stato: "IN CONTROLLO DI REGOLARITA'": accertata la completezza documentale e informativa, l'istanza è sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Stato: "RIGETTATA": Se la verifica condotta nella fase di controllo di regolarità ha posto in luce l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere all'indennizzo, oppure se, a seguito di interruzione, il richiedente non ha provveduto a integrare i documenti richiesti nei termini specificati, l'istanza viene chiusa e viene inviata un'email/sms/lettera con le motivazioni del rigetto.

Stato: "IN AUTORIZZAZIONE": se l'istanza ha superato il controllo di regolarità, viene posta nella fase di autorizzazione al pagamento.

Stato: "IN LIQUIDAZIONE": l'istanza autorizzata è posta in liquidazione mediante bonifico bancario.

Stato: "EROGATA": l'erogazione dell'indennizzo è stata effettuata.

Comunicazioni e assistenza

I canali di accesso al Fondo di Solidarietà e di assistenza a disposizione dell'utenza sono diversificati a seconda delle finalità. In particolare, si precisa quanto segue:

- per l'invio delle istanze di indennizzo tramite PEC, deve essere utilizzato esclusivamente l'indirizzo fondo.solidarietavenete@legalmail.it, con oggetto "ISTANZA- cognome";
- durante la lavorazione delle istanze, il Fondo può richiedere chiarimenti al soggetto legittimato. Tali chiarimenti e tutte le integrazioni documentali devono essere inviati all'indirizzo fondo.solidarietavenete@legalmail.it, con oggetto "INTEGRAZIONE-n.pratica"; in alternativa, i documenti possono essere caricati tramite sito web, accedendo con le credenziali comunicate;
- i quesiti e le richieste di assistenza per la presentazione delle istanze di indennizzo devono essere inviati **esclusivamente** all'indirizzo fondo.solidarieta@fitd.it;
- il servizio di assistenza tramite *e-mail ticketing* verrà attivato dalla data di pubblicazione del Regolamento aggiornato e resterà in funzione **fino 30 settembre 2017**;
- il canale di assistenza telefonica per richieste attinenti il Fondo di Solidarietà è disponibile **esclusivamente, al numero 06-69202359, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.**

L'utilizzo di canali diversi da quelli espressamente indicati, determina il prolungamento dei tempi di presa in carico ed evasione delle richieste.

Inoltre, considerato che nei mesi trascorsi sono venute in evidenza oggettive difficoltà a esibire taluni documenti previsti dalle norme, nell'ottica di un approccio flessibile atto a tutelare l'interesse dei richiedenti l'indennizzo, sono state individuate con le banche soluzioni alternative che consentono, comunque, di comprovare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Sul sito web è presente anche una informativa sull'attività di liquidazione degli indennizzi forfettari, oggetto di periodico aggiornamento, disponibile all'indirizzo http://www.fitd.it/Home/FDS_info_attivita.

Tutte le comunicazioni inviate in automatico dal FITD tramite email e/o sms - non sono abilitate alla ricezione di risposte. Tuttavia, nel testo delle stesse sono specificati eventuali contatti del Fondo.